

REGOLAMENTO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 1

INTRODUZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Comune di Cervesina per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione così come previsto dall'art.59, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 15/12/1997 n.446.

Con il presente regolamento il Comune si avvale della facoltà prevista dall'art. 50 della L. 449 del 27 dicembre 1997 che consente ai Comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs 19 giugno 1997 n. 218.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutario per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo.- benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

In ogni caso resta fermo il potere – dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondata o illegittima.

Art. 3

AMBITO SOGGETTIVO

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune conseguenze, quali:
 - a. l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra più soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;
 - b. la definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti.

Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato. In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

c. la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

rinuncia all'istanza.

L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

ART. 4

ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE

Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) **a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento.**
- b) **su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.**

ART. 5

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO

L'ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuna l'istruzione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediate notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

La richiesta di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgersi ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperto al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora risconti nello stesso aspetto che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune.

ART. 6

PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

La rappresentazione produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, L'Ufficio anche telefonicamente, formula l'invito a comparire.

ART. 7

INVITO A COMPARIRE PER DEFINIRE L'ACCERTAMENTO

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dall'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dall'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART. 8

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo.

richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione della maggiore imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART. 9 PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 2 del D.lgs. 19.06.1997, n. 218.

ART.10 EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile ne dal contenuto della dichiarazione, ne dagli atti in possesso alla data medesima.
Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

ART. 11 RIDUZIONE DELLA SANZIONE

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di **un quarto del minimo previsto dalla legge**.
Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, **le sanzioni irrogate ad un quarto** se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli tale istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessive dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

DISPOSIZIONI FINALI ART.12

DECORRENZA E VALIDITA'

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2007.
- 2) E' abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.
- 3) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al D.Lgs. 19/06/1997, n.218.

